

**Etica Sgr**  
appartenente al Gruppo Banca Etica

# SISTEMA ETICA



## LINEA VALORI RESPONSABILI

- Etica Obbligazionario Breve Termine
- Etica Obbligazionario Misto
- Etica Rendita Bilanciata
- Etica Bilanciato
- Etica Azionario

## LINEA FUTURI RESPONSABILI

- Etica Impatto Clima

# REGOLAMENTO DI GESTIONE

Regolamento di gestione semplificato  
degli OICVM gestiti da Etica Sgr appartenenti  
al Sistema Etica

VALIDO A DECORRERE DALL'1 OTTOBRE 2018

## IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI TRE PARTI:

- A) **SCHEDA IDENTIFICATIVA;**
- B) **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO;**
- C) **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

### A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

<b>DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI</b>	<p>OICVM etici denominati in Euro, aventi le seguenti denominazioni:</p> <p><b>LINEA VALORI RESPONSABILI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Etica Obbligazionario Breve Termine</li><li>▪ Etica Obbligazionario Misto</li><li>▪ Etica Rendita Bilanciata</li><li>▪ Etica Bilanciato</li><li>▪ Etica Azionario</li></ul> <p><b>LINEA FUTURI RESPONSABILI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Etica Impatto Clima</li></ul> <p>I Fondi sono caratterizzati dalla presenza di tre classi di quote, rispettivamente denominate "R", "RD" e "I", ad eccezione del Fondo Etica Obbligazionario Breve Termine per il quale sono previste solamente le classi "R" ed "I".</p> <p>Le classi di quote si differenziano tra loro per la struttura del regime commissionale, per la destinazione dei proventi nonché per le condizioni di accesso, regolate sulla base delle caratteristiche dell'investitore e delle modalità di sottoscrizione delle quote. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote di un fondo, ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe, hanno uguale valore ed uguali diritti.</p> <p>La durata di ciascun fondo è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.</p>
<b>SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO</b>	<p>Etica Sgr S.p.A. (di seguito "SGR"), con sede legale e direzione generale in Milano, via Napo Torriani 29, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 35 del d. lgs. 58/98, al n. 32 della Sezione Gestori di OICVM.</p> <p>Etica Sgr è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare Etica, Capogruppo del Gruppo Banca Popolare Etica.</p> <p>Il sito internet della SGR è <a href="http://www.eticasgr.it">www.eticasgr.it</a>.</p>
<b>DEPOSITARIO</b>	<p>Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (di seguito "il Depositario"), con sede legale e direzione generale in Sondrio, piazza Garibaldi 16, iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5696.0.</p> <p>Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede legale del Depositario.</p> <p>I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede del Depositario e le filiali e agenzie del medesimo.</p> <p>Il sito internet del Depositario è: <a href="http://www.popso.it">www.popso.it</a></p>
<b>PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE, NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI</b>	<p>Il valore unitario di ciascuna quota, espresso in Euro, è determinato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e/o in quelli di festività nazionale italiana.</p> <p>In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per "lavorativo", s'intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).</p> <p>È comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun anno, anche se giorno di chiusura della Borsa italiana.</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24Ore".</p> <p>Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

## B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

#### 1.1 Parte specifica relativa a ciascun fondo

##### LINEA VALORI RESPONSABILI

###### **Etica Obbligazionario Breve Termine**

Il fondo, istituito il 10 ottobre 2002, è un fondo obbligazionario che mira a realizzare un incremento contenuto del capitale investito nel rispetto di principi sociali e ambientali, con un orizzonte temporale di breve periodo e un livello di rischio basso.

###### **Oggetto**

Il fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- derivati (come meglio descritto nel successivo paragrafo 1.2.)

###### **Politica di investimento e altre caratteristiche**

La politica di investimento del fondo si orienta:

- principalmente verso strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria con una durata finanziaria (duration) del portafoglio da 0 a 2,5 anni, emessi o garantiti da Stati o Organismi Sovranazionali;
- fino ad un massimo del 10% del totale del valore complessivo netto del fondo in strumenti di emittenti di tipo societario di qualsiasi settore economico.

Il fondo può altresì investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari.

Sono esclusi i titoli azionari o recanti opzioni su azioni.

Gli investimenti sono effettuati principalmente nei mercati regolamentati degli Stati appartenenti all'area euro.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal fondo non potrà eccedere il 30% del totale delle attività del fondo. In ogni caso gli strumenti finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio fino ad un massimo del 10% del totale del valore complessivo netto del fondo.

Gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, come descritto al successivo art. 5. Essi sono inoltre selezionati a seguito di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di

indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Vengono prese in considerazione le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi dei diversi Paesi considerati. La SGR adotta uno stile gestionale attivo, con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark, indicato nel Prospetto.

Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse, attraverso il differenziale bilanciamento delle aree geografiche e/o settoriali di investimento e attraverso le variazioni nel rapporto tra la componente azionaria e obbligazionaria, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

###### **Etica Obbligazionario Misto**

Il fondo, istituito il 10 ottobre 2002, è un fondo obbligazionario che mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito nel rispetto di principi sociali e ambientali, con un orizzonte temporale di medio periodo e un livello di rischio medio.

###### **Oggetto**

Il fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- di natura azionaria
- derivati (come meglio descritto nel successivo paragrafo 1.2.)

###### **Politica di investimento e altre caratteristiche**

La politica di investimento del fondo si orienta:

- principalmente verso strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, di emittenti sovrani, organismi internazionali;
- fino ad un massimo del 10% del totale del valore complessivo netto del fondo in emittenti di tipo societario di qualsiasi settore economico.

Il fondo può altresì investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari.

La durata finanziaria (duration) della componente obbligazionaria varia da 2 a 6 anni.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei diversi settori economici, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 20% del valore complessivo netto del fondo.

Per la componente azionaria, il fondo investe prevalentemente nei mercati regolamentati di Europa, Nord America e

Giappone, per la componente obbligazionaria prevalentemente nei mercati regolamentati dell'area euro.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal fondo non può eccedere il 50% del totale delle attività del fondo. In ogni caso, gli strumenti finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio fino ad un massimo del 25% del totale del valore complessivo netto del fondo.

Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, come descritto al successivo art. 5. Per la parte obbligazionaria gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Per la parte azionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali dei singoli Paesi e settori, analisi economico finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo, con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark, indicato nel Prospetto.

Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse, attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche e/o settoriali di investimento e attraverso le variazioni nel rapporto tra la componente azionaria e obbligazionaria, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

### **Etica Rendita Bilanciata**

Il fondo, istituito il 29 aprile 2015, è un fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare un incremento moderato del capitale investito nel rispetto di principi sociali e ambientali, con un orizzonte di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio.

### **Oggetto**

Il fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- di natura azionaria
- derivati (come meglio descritto nel successivo paragrafo 1.2.)

### **Politica di investimento e altre caratteristiche**

La politica di investimento del fondo si orienta:

- verso strumenti di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici prevalentemente nei mercati regolamentati di Europa, Nord America e Giappone.
- verso strumenti di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e fino ad un massimo del 10% del totale del valore complessivo netto del fondo in emittenti di tipo societario prevalentemente nei mercati regolamentati dell'area euro.

Il fondo può altresì investire fino al 40% dell'attivo in depositi bancari.

La durata finanziaria (duration) della componente obbligazionaria varia da 2 a 7 anni.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 40% del valore complessivo netto del fondo.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 70% del totale delle attività del fondo; in ogni caso, gli strumenti finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio fino al 40% del valore complessivo netto del fondo.

Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, come descritto al successivo art. 5.

Per la parte obbligazionaria gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo, con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark indicato nel Prospetto.

Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse, attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche e/o settoriali di investimento e attraverso le variazioni nel rapporto tra la componente azionaria ed obbligazionaria, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

### **Etica Bilanciato**

Il fondo, istituito il 10 ottobre 2002, è un fondo bilanciato che mira a realizzare un incremento moderato del capitale investito nel rispetto di principi sociali e ambientali, con un orizzonte di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio-alto.

### **Oggetto**

Il fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- di natura azionaria
- derivati (come meglio descritto nel successivo paragrafo 1.2.)

### **Politica di investimento e altre caratteristiche**

La politica di investimento del fondo si orienta:

- verso strumenti di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici.
- verso strumenti di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e fino ad un massimo del 10% del totale del valore complessivo netto del fondo in emittenti di tipo societario.

Il fondo può altresì investire fino al 40% dell'attivo in depositi bancari.

La durata finanziaria (duration) della componente obbligazionaria varia da 3 a 7 anni.

Per la componente azionaria, il fondo investe prevalentemente nei mercati regolamentati di Europa, Nord America e Giappone, per la componente obbligazionaria prevalentemente nei mercati regolamentati dell'area euro.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 70% del valore complessivo netto del fondo.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo; di conseguenza gli strumenti finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio fino al 100% del valore complessivo netto del fondo.

Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, come descritto al successivo art. 5. Per la parte obbligazionaria gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebita-

mento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo, con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark, indicato nel Prospetto.

Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse, attraverso il differenziale bilanciamento delle aree geografiche e/o settoriali di investimento e attraverso le variazioni nel rapporto tra la componente azionaria e obbligazionaria, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

### **Etica Azionario**

Il fondo, istituito il 31 maggio 2006, è un fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito nel rispetto di principi sociali e ambientali, con un orizzonte temporale di lungo periodo e un livello di rischio alto.

### **Oggetto**

Il fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati:

- di natura azionaria
- di natura obbligazionaria
- del mercato monetario
- derivati (come meglio descritto nel successivo paragrafo 1.2.)

### **Politica di investimento e altre caratteristiche**

La politica di investimento del fondo si orienta:

- principalmente verso strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati con ampia diversificazione geografica e principalmente nei mercati regolamentati degli Stati dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia, Nord America, Pacifico.

Il fondo può altresì investire altresì fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo; di conseguenza gli strumenti finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio fino al 100% del valore complessivo netto del fondo.

Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, come descritto al successivo art. 5. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo, con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark indicato nel Prospetto.

Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse, attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche e/o settoriali di investimento e attraverso le variazioni nel rapporto tra la componente azionaria e obbligazionaria, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

## **LINEA FUTURI RESPONSABILI**

### **Etica Impatto Clima**

Il fondo, istituito il 25 luglio 2018, è un fondo bilanciato che mira a realizzare un incremento moderato del capitale investito nel rispetto di principi sociali e ambientali, con un orizzonte di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio-alto.

### **Oggetto**

Il fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- di natura azionaria
- derivati (come meglio descritto nel successivo paragrafo 1.2.)

### **Politica di investimento e altre caratteristiche**

La politica di investimento del fondo si orienta:

- verso strumenti di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici;
- verso strumenti di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.

Il fondo può altresì investire fino al 40% dell'attivo in depositi bancari.

La durata finanziaria (duration) della componente obbligazionaria varia da 2 a 7 anni.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del fondo.

Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta

estera può raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo; in ogni caso, gli strumenti finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio fino al 50% del valore complessivo netto del fondo.

Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'accurata analisi della sostenibilità degli emittenti, con particolare attenzione al comportamento in ambito ambientale, come descritto al successivo art. 5.

Per la parte obbligazionaria gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo, con possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark, indicato nel Prospetto.

Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse, attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche e/o settoriali di investimento e attraverso le variazioni nel rapporto tra la componente azionaria e obbligazionaria, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

## **1.2 Parte relativa a tutti i fondi**

1. Il Sistema Etica è un insieme di fondi che si prefiggono lo scopo di incrementare nel tempo il valore dei capitali conferiti attuando una politica di investimento ispirata a principi etici per la selezione degli emittenti.
2. La partecipazione ad un fondo comune di investimento comporta rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre di norma sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso per questi ultimi e in particolare per quelli a tasso fisso oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua.
1. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema di valutazione del merito di credito adottato dal-

la SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

2. Ai sensi del presente regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art.64 quater, comma 2 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa ([www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)).
3. Si riportano di seguito i controvalori, in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate nell'ambito del presente Regolamento in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale del portafoglio:

Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%

6. Il patrimonio di ciascun fondo può inoltre essere investito, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri sociali e ambientali di cui al successivo art. 5, in:
  - a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati ed i relativi indici;
  - b) strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a 6 mesi;
  - c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
  - d) strumenti finanziari derivati non quotati ("strumenti derivati OTC");
  - e) strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a), non quotati;
  - f) parti di OICVM e parti di FIA aperti non riservati (di seguito "OICR"), la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del fondo;
  - g) depositi bancari.

Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo di ciascun fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dalla vigente normativa. Gli investimenti in parti di OICR non potranno essere superiori al 10% del valore complessivo netto del fondo.

4. Il patrimonio di ciascun fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi di seguito indicati a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo:

LINEA VALORI RESPONSABILI	EMITTENTE
Etica Obbligazionario Breve Termine Etica Obbligazionario Misto	Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea
Etica Rendita Bilanciata Etica Bilanciato Etica Azionario	Paesi aderenti all'OCSE

LINEA FUTURI RESPONSABILI	EMITTENTE
Etica Impatto Clima	Paesi aderenti all'OCSE

8. Il patrimonio del fondo sarà investito in strumenti finanziari individuati attraverso un metodo basato sull'analisi della responsabilità sociale e ambientale di imprese e Stati.
9. La SGR ha facoltà di detenere una parte del patrimonio di ciascun fondo in disponibilità liquide, che per i fondi che investono in strumenti finanziari esteri potranno essere anche in valuta e di assumere scelte di investimento in grado di tutelare l'interesse dei partecipanti in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali.
10. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato giornalmente dalla WM/Reuters accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero dispo-

nibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

11. Quando la politica di investimento di ciascun fondo prevede l'acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta estera, la SGR, nella selezione di detti investimenti, tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale di detti titoli sulla composizione complessiva del portafoglio del fondo.
12. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio nei limiti espressamente indicati nella politica di investimento di ciascun fondo e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza.
13. La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di portafoglio. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non potrà alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento di ciascun fondo. La SGR potrà utilizzare strumenti finanziari derivati a copertura dell'intero valore complessivo netto del fondo.

### 1.3 Caratteristiche delle classi di quote e condizioni per l'accesso

Le classi di quote "I, R, e "RD" si differenziano tra loro per il regime commissionale applicato (secondo quanto previsto al successivo art. 3), la destinazione dei proventi e le condizioni per l'accesso, regolato sulla base delle caratteristiche dell'investitore e delle modalità di sottoscrizione delle quote (secondo quanto stabilito all'art. 1.2 della Parte C) del presente Regolamento).

Le Classi "R" ed "I" sono ad accumulazione dei proventi; la Classe RD prevede la distribuzione dei proventi.

Le quote delle classi R e RD sono rivolte a tutti gli investitori. Le quote della "Classe I" sono rivolte ad investitori professionali con ciò intendendosi i clienti professionali, privati e pubblici, di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. "Regolamento Intermediari") tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono ricomprendersi:

- le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. 385/1993 (di seguito il "TUB"), le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure gli investitori istituzionali la cui attività principale è l'investimento in strumenti finanziari;

- i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;
- gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il trasferimento di quote appartenenti alla Classe I è possibile solo nel caso in cui il cessionario appartenga alla categoria dei clienti professionali. Nell'ipotesi in cui il cessionario non rientri, invece, in tale categoria, fatti comunque salvi i limiti e le regole riguardanti la sottoscrizione dei Fondi cui al presente Regolamento, le quote della Classe I oggetto di trasferimento verranno convertite dalla SGR, in via automatica, in quote della classe R.

### 1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

La gestione dei Fondi è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interessi.

I Fondi inoltre possono:

- acquistare, anche tramite la partecipazione ad OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio), strumenti finanziari di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri fondi appartenenti al Sistema Etica. La negoziazione deve essere compatibile con gli obiettivi di investimento del fondo ed effettuata nel rispetto del principio della "best-execution". È consentita soltanto in caso di necessità di fronteggiare un imprevisto ed ingente flusso di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio;
- investire in parti di OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza (di seguito "OICR collegati"), o da società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del fondo. Sul fondo acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo.

## 2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Ad eccezione della Classe RD, le classi "R" e "I" sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del fondo.



## 2.1 Determinazione e distribuzione dei proventi della "Classe RD"

1. La "Classe RD" è del tipo a distribuzione di proventi. I proventi realizzati dai Fondi Etica Obbligazionario Misto, Etica Rendita Bilanciata, Etica Bilanciato, Etica Azionario ed Etica Impatto Clima, afferenti a tale classe, sono pertanto distribuiti ai relativi partecipanti secondo le modalità di seguito indicate. Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera, secondo il proprio prudente apprezzamento, la distribuzione ai partecipanti, con cadenza annuale, di una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti, in proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi ai sensi del successivo punto 5.
2. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica, se positiva, delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione annuale di gestione del fondo:
  - A1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;
  - B1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati;
  - F1. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilati;
  - G. Oneri finanziari;
  - H. Oneri di gestione;
  - L. Imposte.

In tale ipotesi, l'eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo di gestione del fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono presi in considerazione tutte le voci del conto economico, in particolare gli utili/perdite da realizzo e le minusvalenze/plusvalenze.

È, inoltre, facoltà del Consiglio di Amministrazione della SGR deliberare la distribuzione fino al 100% degli utili e delle plusvalenze rilevati in ciascun Rendiconto di periodo. Più precisamente, per utili e plusvalenze si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della sezione reddituale di ciascuna Relazione di gestione di periodo:

- A2. Utile da realizzo su strumenti finanziari quotati;
- A3. Plusvalenze su strumenti finanziari quotati;
- A4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di strumenti finanziari quotati;
- B2. Utili da realizzo su strumenti finanziari non quotati;
- B3. Plusvalenze su strumenti finanziari non quotati;
- B4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di strumenti finanziari non quotati;
- C. Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura.

Anche in tale ipotesi, l'eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo di gestione del fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico, in particolare le perdite da realizzo e le minusvalenze.

Pertanto, la distribuzione di proventi, utili e plusvalenze su strumenti finanziari, come sopra descritta, potrebbe anche

essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tale caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

La distribuzione di detti ricavi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazione di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

3. L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante a ciascuna quota, che potrebbe anche essere superiore all'incremento registrato dal valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce la Relazione di gestione, sarà determinato dividendo l'ammontare posto in distribuzione per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della Relazione annuale di gestione; la quota calcolata in tale data sarà, pertanto, "ex-cedola."
4. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al precedente punto 2 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
5. L'ammontare dei proventi spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione annuale di gestione, redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione annuale di gestione.
6. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. Qualora il Sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario dell'intero certificato e delle relative cedole. I proventi verranno corrisposti ai partecipanti mediante accredito in conto corrente tramite bonifico bancario ed al netto delle spese definite al seguente art. 3. Gli importi distribuiti sono arrotondati per difetto al centesimo di Euro e le eventuali frazioni di ricavi non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del medesimo fondo. Spetta al partecipante il compito di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei ricavi distribuiti. I proventi di importo inferiore a euro 10 lordi verranno reinvestiti in quote del fondo, fatta eccezione per l'operatività (cd. "nominee") prevista alla sezione I.2, punto 5 della Parte C, del presente Regolamento, per la quale i proventi sono distribuiti per qualsiasi importo (anche inferiore a 10 euro).
7. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del fondo i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

### 3. REGIME DELLE SPESE

#### 3.1 Spese a carico dei fondi

1. Sono imputate al fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Conseguentemente possono essere posti a carico dei Fondi:

- a) una commissione di gestione, da corrispondere trimestralmente alla SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso il primo giorno lavorativo del trimestre successivo, nella misura annua di seguito indicata con riferimento a ciascuna classe di quote:

LINEA VALORI RESPONSABILI	COMMISSIONE DI GESTIONE
Etica Obbligazionario Breve Termine - Classe R	0,15% trimestrale (0,60% annua)
Etica Obbligazionario Breve Termine - Classe I	0,075% trimestrale (0,30% annua)
Etica Obbligazionario Misto - Classe R	0,30% trimestrale (1,20% annua)
Etica Obbligazionario Misto - Classe RD	0,30% trimestrale (1,20% annua)
Etica Obbligazionario Misto - Classe I	0,15% trimestrale (0,60% annua)
Etica Rendita Bilanciata - Classe R	0,375% trimestrale (1,50% annua)
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD	0,375% trimestrale (1,50% annua)
Etica Rendita Bilanciata - Classe I	0,1875% trimestrale (0,75% annua)
Etica Bilanciato - Classe R	0,45% trimestrale (1,80% annua)
Etica Bilanciato - Classe RD	0,45% trimestrale (1,80% annua)
Etica Bilanciato - Classe I	0,225% trimestrale (0,90% annua)
Etica Azionario - Classe R	0,475% trimestrale (1,90% annua)
Etica Azionario - Classe RD	0,475% trimestrale (1,90% annua)
Etica Azionario - Classe I	0,2375% trimestrale (0,95% annua)

LINEA FUTURI RESPONSABILI	COMMISSIONE DI GESTIONE
Etica Impatto Clima - Classe R	0,40% trimestrale (1,60% annua)
Etica Impatto Clima - Classe RD	0,40% trimestrale (1,60% annua)
Etica Impatto Clima - Classe I	0,20% trimestrale (0,80% annua)

La commissione di gestione è imputata a ciascuna classe secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo netto del fondo risultante in ciascun giorno del calcolo sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.

- b) il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota di ciascun fondo, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto di ciascun fondo, nella misura massima dello 0,02 % su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
- c) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,10% su base annua, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto di ciascun fondo, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, prelevato trimestralmente dalle disponibilità del fondo il primo giorno lavorativo del trimestre successivo

al trimestre solare di riferimento;

- d) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (ad esempio gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli e le relative imposte di trasferimento);
- e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote dei fondi e dei prospetti periodici di ciascun fondo;
- f) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza nonché alla liquidazione di ciascun fondo;
- g) i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attingano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote dei fondi;
- h) le spese di revisione della contabilità e delle Relazioni annuali di gestione dei fondi, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;

- i) gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti e le spese connesse;
  - j) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei fondi;
  - k) gli oneri fiscali di pertinenza dei fondi previsti dalla normativa vigente;
  - l) il contributo di vigilanza dovuto alla Consob per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
  3. Sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli oicr collegati e, dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta, per titolo e sino alla concorrenza, la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

### 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. La partecipazione ai Fondi è esente da commissioni di sottoscrizione e di rimborso fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Al fine di contribuire alla realizzazione del fondo sia di garanzia per progetti di microfinanza sia finalizzato al sostegno finanziario di iniziative tramite lo strumento del *crowdfunding*, secondo quanto previsto dal successivo art. 6 sarà a carico di ciascun sottoscrittore un contributo volontario pari allo 0,1% di ciascun importo versato.
3. La SGR ha diritto di prelevare dall'importo versato dal partecipante i seguenti diritti fissi:
  - a) euro 12,00 per ogni versamento, ad eccezione di quelli derivanti da operazioni di passaggio tra fondi (non previsti per la classe I);
  - b) euro 12,00 per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un piano di accumulo (non previsti per la classe I);
  - c) euro 25,00 per l'emissione di ogni certificato richiesto. Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote" (cd. "nominee") della Parte C del presente Regolamento, in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a) e b) che precedono, viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso nella misura massima di euro 10 per ogni operazione di sottoscrizione (ad eccezione di quelli derivanti da operazioni di passaggio tra fondi) e/o di rimborso e per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un piano di accumulo ed un diritto fisso nella misura massima di euro 1 per ogni versamento nell'ambito dei Piani di Accumulo. Fatta eccezione per l'operatività effettuata per il tramite del nominee, la SGR potrà inoltre trattenere, nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di

- volta in volta indicati al partecipante, le spese sostenute per:
- ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SEPA Direct Debit -SDD);
  - imposte, tasse e spese di spedizione relative alla sottoscrizione, ai successivi versamenti, alla conferma dell'avvenuto investimento e disinvestimento;
  - la spedizione e l'assicurazione dei certificati qualora il partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio;
  - la conversione, il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati;
  - la spedizione e l'assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.

Inoltre il Depositario ha facoltà di trattenere le eventuali spese inerenti il trasferimento del corrispettivo in caso di rimborso.

4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente regolamento.

### 4. COMITATO ETICO

1. In considerazione dei principi socio-ambientali cui si ispira la gestione dei fondi, il Consiglio di Amministrazione della SGR si avvale della collaborazione di un Comitato Etico al fine di assicurare la rispondenza delle scelte gestionali ai principi indicati nel presente regolamento.
2. Il Comitato Etico è indipendente ed autonomo rispetto alla SGR, è composto da membri scelti tra persone di alto profilo morale e di riconosciuta esperienza in campo sociale, ambientale o accademico.
3. Il Comitato Etico formula le proprie opinioni circa l'eticità degli investimenti, e può individuare ulteriori criteri per la valutazione delle imprese, degli Organismi Sovranazionali e degli Stati.

### 5. CRITERI SOCIO-AMBIENTALI

1. I Fondi si caratterizzano per l'impegno della SGR ad investire i patrimoni degli stessi in strumenti finanziari di emittenti aventi un elevato profilo di responsabilità sociale e ambientale e un buon comportamento in termini di governance.
2. I Fondi saranno investiti in strumenti finanziari di emittenti (Stati, imprese, Organismi Sovranazionali) che, al momento dell'investimento, si caratterizzano per un elevato profilo di responsabilità sociale e ambientale e per un buon comportamento in termini di governance. Per l'individuazione degli emittenti la SGR utilizza una metodologia proprietaria. La valutazione prende in considerazione diversi aspetti della responsabilità dell'emittente, tra cui: politiche sociali, impatto ambientale, qualità della governance.
3. Di seguito si fornisce la sintetica descrizione di alcuni degli ambiti individuati per l'analisi della responsabilità sociale e ambientale e del comportamento in termini di governance delle imprese e degli Stati:

## LINEA VALORI RESPONSABILI

### AMBITI DI ESCLUSIONE E DI VALUTAZIONE DELLE IMPRESE

AMBITI DI ESCLUSIONE		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Violazione Convenzioni sui diritti umani e dei lavoratori</li><li>• Violazione Convenzione sulla biodiversità</li><li>• Violazione Convenzioni sulla corruzione</li><li>• Test sugli animali</li><li>• Armamenti</li><li>• Gioco d'azzardo</li><li>• Organismi geneticamente modificati</li><li>• Energia nucleare</li><li>• Pesticidi</li><li>• Tabacco</li></ul>		
AMBITI DI VALUTAZIONE		
<b>SOCIALE – RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Salute e sicurezza sul luogo di lavoro</li><li>• Rapporto con i sindacati e partecipazione dei lavoratori</li><li>• Pari opportunità</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formazione del personale</li><li>• Monitoraggio dei fornitori</li><li>• Rapporti con le comunità locali</li></ul>
<b>AMBIENTALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impatto ambientale dei prodotti e della produzione</li><li>• Sistema di gestione ambientale e certificazioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendicontazione ambientale</li><li>• Rispetto di norme ambientali</li></ul>
<b>GOVERNANCE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Composizione del Consiglio di Amministrazione</li><li>• Politiche anti corruzione</li><li>• Meccanismi di remunerazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codici etici</li><li>• Gestione dei rischi sociali, ambientali e di governance</li></ul>

### AMBITI DI ESCLUSIONE E DI VALUTAZIONE DEGLI STATI

AMBITI DI ESCLUSIONE		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Paesi considerati non liberi o parzialmente liberi</li><li>• Presenza della pena di morte</li></ul>		
AMBITI DI VALUTAZIONE		
<b>AMBIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valutazione dei cambiamenti dell'area forestale</li><li>• Proporzioni globale di utilizzo delle energie rinnovabili moderne</li><li>• Specie conosciute considerate a rischio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volume di pesca</li><li>• Obiettivi di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> e concentrazioni di altri gas ad effetto serra</li></ul>
<b>GOVERNANCE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stabilità politica</li><li>• Efficacia del governo</li><li>• Qualità della regolamentazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo della corruzione</li><li>• Percezione della corruzione</li><li>• Disuguaglianze di genere</li></ul>
<b>SOCIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PIL investito in salute e in educazione</li><li>• Rilevanza del lavoro minorile</li><li>• Tasso di disoccupazione</li><li>• Forza lavoro femminile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice di Sviluppo Umano</li><li>• Disuguaglianze di reddito e di distribuzione della ricchezza</li></ul>
<b>ALTRI FATTORI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spese militari</li><li>• Ratifica di convenzioni militari</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produzione di energia nucleare</li><li>• Impegno nella cooperazione internazionale</li></ul>

## LINEA FUTURI RESPONSABILI

### AMBITI DI ESCLUSIONE E DI VALUTAZIONE DELLE IMPRESE

AMBITI DI ESCLUSIONE		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Combustibili fossili</li><li>• Mancato utilizzo o sviluppo di energia da fonti rinnovabili</li><li>• Violazioni norme ambientali</li><li>• Energia nucleare</li><li>• Sabbie bituminose</li><li>• Violazioni di norme sui diritti umani e sui lavoratori</li><li>• Violazione di norme relative alla corruzione</li><li>• Armamenti</li><li>• Gioco d'azzardo</li></ul>		

#### AMBITI DI VALUTAZIONE

- Prodotti e servizi con impatto positivo sull'ambiente (cambiamento climatico, acqua, rifiuti)
- Sistema di gestione e di rendicontazione ambientale
- Gestione della catena di fornitura secondo metriche ambientali
- Politiche di packaging sostenibili dal punto di vista ambientale
- Politiche di gestione dei rifiuti
- Obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti
- Obiettivi di utilizzo o produzione di energia da fonti rinnovabili
- Livello di rischio reputazionale in ambito ambientale e relativo trend

#### AMBITI DI ESCLUSIONE E DI VALUTAZIONE DEGLI STATI

##### AMBITI DI ESCLUSIONE

- Paesi considerati non liberi o parzialmente liberi
- Presenza della pena di morte

##### AMBITI DI VALUTAZIONE

	AMBITI DI VALUTAZIONE	
<b>AMBIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valutazione dei cambiamenti dell'area forestale</li><li>• Proporzione globale di utilizzo delle energie rinnovabili moderne</li><li>• Specie conosciute considerate a rischio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volume di pesca</li><li>• Obiettivi di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> e concentrazioni di altri gas ad effetto serra</li></ul>
<b>SOCIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Percentuale del PIL investita in salute e in educazione</li><li>• Rilevanza del lavoro minorile</li><li>• Forza lavoro femminile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tasso di disoccupazione</li><li>• Misurazione dell'indice di sviluppo umano</li><li>• Misurazione delle disuguaglianze di reddito e di distribuzione della ricchezza</li></ul>
<b>GOVERNANCE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stabilità politica</li><li>• Efficacia del governo</li><li>• Qualità della regolamentazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo della corruzione</li><li>• Percezione della corruzione</li><li>• Disuguaglianze di genere</li></ul>
<b>ALTRI FATTORI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spese militari</li><li>• Ratifica di convenzioni militari</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produzione di energia nucleare</li><li>• Impegno nella cooperazione internazionale</li></ul>

#### 6. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE FINANZIATE TRAMITE LA MICROFINANZA E IL CROWDFUNDING

1. La SGR sostiene progetti e iniziative in Italia tramite gli strumenti della microfinanza e del crowdfunding, previa costituzione di un fondo dedicato nel quale confluiranno i contributi versati dai partecipanti di cui all'art. 3.2 comma 2 delle presenti Caratteristiche del prodotto.
2. A tale fondo potrà contribuire anche la SGR devolvendo annualmente un importo complessivo non superiore allo 0,1% delle commissioni di gestione percepite dai fondi.
3. La risultante di tali accantonamenti verrà depositata in conti correnti indisponibili presso il Depositario ed utilizzata al fine di promuovere iniziative sostenute tramite gli strumenti della microfinanza e del crowdfunding. Le operazioni connesse alla microfinanza sono gestite da Banca Popolare Etica ovvero da altro soggetto da questa individuato. Le iniziative sostenute tramite il crowdfunding sono proposte da Banca Popolare Etica o da altro soggetto da questa individuato.
4. La SGR informerà i partecipanti in merito a tali iniziative mediante apposita comunicazione che potrà anche essere inserita nelle comunicazioni annuali obbligatorie.

## C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

### I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

#### I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione, e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14,00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il *nominee*, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della successiva sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote") provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del fondo. A tal fine la SGR può:
  - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
  - richiedere ai partecipanti al fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al fondo;
  - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

#### I.2 Modalità di sottoscrizione delle Quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
  - a) versamento in Unica Soluzione:

CLASSE DEL FONDO	IMPORTO MINIMO INIZIALE	VERSAMENTI SUCCESSIVI
Classe R	non inferiore ad Euro 500,00	non inferiori ad Euro 200,00
Classe RD	non inferiore ad Euro 2.000,00	non inferiori ad Euro 200,00

- b) adesione a piani di accumulo di cui alla successiva sezione I.3;
- c) adesione ad operazioni di passaggio tra fondi di cui alla successiva sezione I.4.

Per la Classe I l'importo del versamento iniziale deve essere non inferiore a euro 500.000,00 (effettuato in uno o più Fondi del Sistema Etica).

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - a) direttamente presso la SGR;
  - b) per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento;
  - c) mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 7;
  - d) secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del d. lgs. n. 58/98. 4).
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul Modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
 

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c. d. "nominee con integrazione ver-

ticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:

- a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto su apposito modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI "Rimborso delle Quote" e le operazioni di passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione I.4 "Operazioni di passaggio tra fondi o tra Classi istituite all'interno del medesimo fondo (switch)".
  - b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
    - (i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.4 e VI;
    - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI "Rimborso delle Quote".
- I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:
- (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
  - (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3, "Regime delle spese") sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul conto tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario - su istruzione del Depositario - addebita per pari

importo il conto tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e certificati di partecipazione", a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
- bonifico bancario alla cui copertura il partecipante può provvedere anche a mezzo contanti;
- autorizzazione permanente di addebito (SEPA Direct Debit - SDD) su un conto corrente intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- autorizzazione permanente di addebito (SEPA Direct Debit - SDD) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario;
- addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.

7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e certificati di partecipazione".

8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

9. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### 1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo (PAC), che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo.

2. L'adesione ad un Piano di Accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:

- il valore complessivo dell'investimento;
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti alternativamente mensili, trimestrali, semestrali o annuali, il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 e un massimo di 360 versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di euro 50 (fatta eccezione per il primo versamento per la Classe RD che dovrà essere di euro 2.000) al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 6 della Sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (SEPA DIRECT DEBIT - SDD) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote". Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

In caso di sottoscrizione con la modalità cd. "nominee" indicata al punto 5 della precedente sezione I.2, potranno essere variati soltanto la durata residua del Piano e l'importo unitario dei versamenti successivi, senza conse-



guente rideterminazione delle commissioni da applicare ai versamenti.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

#### **1.4 Operazioni di passaggio tra fondi o tra Classi istituite all'interno del medesimo fondo (switch)**

1. Contestualmente al rimborso di quote di un fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri fondi/classi della SGR appartenenti allo stesso Sistema, nel rispetto degli importi minimi di versamento di cui all'art. 1.2 della parte C del presente Regolamento, delle condizioni economiche previste nel presente Regolamento e delle condizioni di accesso di cui all'art. 1.3 della Parte B). Ai fini della verifica del rispetto del predetto importo minimo, si considera il controvalore delle quote rimborsate al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. E' inoltre consentito il passaggio tra Fondi della medesima classe anche per importi inferiori all'importo minimo di versamento unicamente se il passaggio viene richiesto per tutte le quote sottoscritte dal partecipante e se le quote di destinazione non appartengono alla "Classe I".
2. L'operazione di passaggio tra fondi/classi può essere effettuata direttamente, ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra fondi/classi possono avvenire mediante richiesta scritta o anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione con le seguenti modalità:
  - a) il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14.00;
  - b) il giorno della sottoscrizione del fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di pagamento del rimborso che deve avvenire al massimo entro il terzo giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.
5. Fatta eccezione per l'operatività cd. "nominee" di cui al punto 5, della precedente sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote", il Sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, con contestuale sottoscrizione di quote di altri Fondi della SGR, indicando:
  - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso e il contestuale reinvestimento;

- le cadenze periodiche, alternativamente mensili, trimestrali, semestrali o annuali, delle operazioni di rimborso e contestuale reinvestimento;
- l'ammontare da disinvestire, pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori ad Euro 50;
- i fondi nei quali dovranno essere reinvestite le quote rimborsate.

## **II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE**

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Laddove l'operatività si svolga con la modalità cd. "nominee" di cui al punto 5 della precedente sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote", il sottoscrittore potrà chiedere l'emissione del certificato nominativo unicamente revocando il mandato al collocatore primario.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato nominativo all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre trenta giorni dal giorno di riferimento.

### III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del fondo.

### IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

### V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ri-

storare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione annuale di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
  6. La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe di quote garantisce a ciascuna classe la medesima *performance* (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo degli oneri gravanti sulla classe e dell'eventuale distribuzione dei proventi (e dell'eventuale rettifica fiscale).

### VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

#### VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
  - la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;

- le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con la modalità cd. "nominee" indicata al punto 5 della precedente sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote", il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa, distinta per ciascun collocatore secondario, di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
  5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 14,00.
  6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
  7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.  
In particolare:
    - in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch provenienti da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo pari o superiore al 3% del valore complessivo del fondo o nel caso di richieste ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione - per tali intendendosi quelle pervenute alla SGR nei dieci giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione - di importo almeno pari all'1% del valore del fondo (secondo l'ultimo valore della quota

pubblicato), la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al fondo.

In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con la modalità cd. "nominee" di cui al punto 5 della precedente sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote", il Depositario provvede a corrispondere - nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta - l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede - sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta - al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno bancario o circolare non trasferibile esclusivamente agli aventi diritto ovvero - nei casi di operatività nella modalità cd. "nominee" di cui al punto 5 della precedente sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote" - per

il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto I.2.6.

2. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
  - la denominazione del fondo;
  - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
  - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi potranno avere alternativamente frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale;
  - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a euro 50,00; nei casi di operatività nella modalità cd. "nominee" di cui al punto 5 della precedente sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote", l'ammontare da disinvestire potrà essere solo pari ad importi prestabiliti e non anche corrispondente ad un numero determinato di quote;
  - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa o festività nazionale italiana) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte; in tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante. Nei casi di operatività nella modalità cd. "nominee" di cui al punto 5 della precedente sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle Quote", la disposizione verrà, invece, comunque eseguita determinando la conseguente estinzione del piano di rimborso programmato.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza,

senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

## VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 (quaranta) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del pa-

- trimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
  3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
    - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
    - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
    - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
    - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
  - f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
  - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
  - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
  - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.